

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PALUMBO** Giuseppina, **BALBONI GALLOTTI** Luisa
e **NENNI** Giuliana

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 GENNAIO 1959

Riconoscimento della Giornata internazionale della donna

ONOREVOLI SENATORI. — L'8 marzo, celebrato in tutti i Paesi del mondo come « Giornata internazionale della donna », ha assunto grande rilievo dal punto di vista storico, sociale, ideale.

In un Congresso internazionale femminile tenutosi a Copenaghen (1910) questa data, richiamandosi al sacrificio di 129 giovani operaie perite nell'incendio di una fabbrica di New York (in cui erano state rinchiusse per impedire la loro partecipazione ad uno sciopero) fu assunta a simbolo della volontà della donna di affermare e conquistare i pieni diritti della persona umana e di portare il valido contributo della sua energia al progresso civile, sociale, economico, culturale.

Da quasi 50 anni la popolazione femminile di ogni Paese del mondo celebra l'8 marzo: il quale, di fatto, è divenuto la più ampiamente riconosciuta « Festa internazionale della donna »; la festa cioè di quella parte del genere umano che, pur essendo numericamente prevalente, è stata — e per molti aspetti è ancora — oggetto di discri-

minazione morale, civile, giuridica, economica, politica.

Il significato dell'8 marzo, giornata che celebra la volontà di liberazione della donna e le conquiste già raggiunte, è quindi analogo a quello del 1° maggio, ormai universalmente riconosciuto come celebrante la emancipazione del mondo del lavoro.

Le proponenti ritengono che proposta di dichiarare l'8 marzo come festa civile dedicata alla donna — nella sua piena dignità di cittadina, madre, sposa, lavoratrice — è aderente allo spirito e al dettato della Costituzione italiana che, alla pari delle più moderne leggi statutarie degli stati esteri, ha per coerenza e decisione affermato la parità dei diritti e dei doveri dei cittadini d'ambo i sessi.

Alla vigilia dei cinquantenario della proclamazione dell'8 marzo come Giornata internazionale della donna, le proponenti ritengono che il riconoscimento della « Giornata nazionale » significherebbe per la Repubblica italiana una manifestazione della volontà di attuare pienamente il principio

costituzionale della eguaglianza morale e giuridica.

Il presente disegno di legge contempla nell'articolo 1 una semplice affermazione del riconoscimento della data festiva dell'8 mar-

zo. L'articolo 2 fa discendere da quella affermazione il diritto delle lavoratrici di ogni categoria e grado ad una mezza giornata di vacanza retribuita.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La Repubblica italiana riconosce l'8 marzo, Giornata internazionale della donna, come solennità civile per le cittadine italiane.

Art. 2.

L'8 marzo le lavoratrici di tutti i settori produttivi e delle Amministrazioni pubbliche e private sono lasciate libere dal lavoro per mezza giornata, senza alcuna ritenuta sulla retribuzione e senza obbligo di recupero.

Art. 3.

La presente legge andrà in vigore all'atto della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.